

5

**Convenzione
tra la Chiesa Apostolica di Firenze-Prato
e la Tavola valdese**

N O T A

La Chiesa Apostolica Italiana, sorta in Toscana e costituitasi con ordinamento autonomo, nel 1981 chiede di entrare nell'ordinamento valdese. La convenzione approvata dal Sinodo con 23/SI/1981 e successivamente integrata con testo approvato con 31/SI/1982 regola i rapporti fra la Chiesa Apostolica e la Tavola valdese e l'OPCEMI.

La convenzione viene indicata con la sigla CAp/1981.

Tra

la CHIESA APOSTOLICA ITALIANA, nata tra i credenti residenti in Firenze, Prato e nella diaspora di Arezzo e Siena; e costituitasi con un proprio ordinamento, consapevole di testimoniare e proclamare con fedeltà e coerenza il messaggio evangelico di salvezza e di liberazione in Cristo rimanendo solo a Lui vincolata in un rapporto di sequela e di discepolato, decisa di voler incontrare altre chiese parimenti fondate sulla Parola di Dio per manifestare con esse la unità nel loro comune ed unico Signore Gesù Cristo;

e

la TAVOLA VALDESE, rappresentante le chiese che da secoli remoti attraverso numerose persecuzioni Dio, nella sua grande misericordia, ha conservato nella fede alla sua Parola in alcune Valli delle Alpi Occidentali che dal movimento valdese hanno preso il nome; e quelle sorte di poi per la predicazione evangelica in vari paesi dove Dio ha condotto la popolazione valdese; e quelle che, professando la stessa fede evangelica, sono venute e vengono unendosi ad esse, chiese che costituiscono nella loro totalità un unico corpo che vive nella sola grazia del Signore e di cui fan parte le chiese metodiste che sono in Italia;

nonché

l'OPCEMI quale rappresentante degli interessi delle chiese metodiste in Italia nei rapporti ecumenici;

premessi che

la Chiesa Apostolica Italiana di Firenze-Prato e diaspora (in seguito indicata con CAI/FP) ha inoltrato domanda per unirsi alle altre Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese (in seguito indicata con TV) ai sensi dell'art. 8/RO.4/1977;

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. *Riconoscimento reciproco*

Le chiese rappresentate dalla TV e la Chiesa CAI/FP si riconoscono reciprocamente Chiese di Gesù Cristo loro unico Signore. Sulla base delle loro esperienze esprimono il convincimento che l'autonomia delle chiese locali, il comune riconoscimento dei ministeri, la mutua correzione e consolazione dei credenti, la cura delle questioni di comune interesse da parte di una assemblea sinodale, mai sovrana sulle chiese perché soggetta anch'essa unitamente a queste alla sola sovranità dell'unico Signore Gesù Cristo, sono state e permangono la garanzia loro concessa dal Signore per la libertà dell'annuncio dell'Evangelo.

Esse vivendo l'Evangelo in questa realtà sono aperte e disponibili all'incontro con le altre Chiese che, sul medesimo fondamento di Gesù Cristo e della sua Parola vivono esperienze diverse; e pertanto affermano che l'unità tra i credenti non va ricercata in uniformità esteriori od in rigidi schemi umani, ma manifestata nell'obbedienza al monito apostolico contenuto in 1 Cor. 14:40, ed espressa come volontà del comune Signore nella pluralità e varietà dei doni propri di ciascuna chiesa posti in comune al servizio reciproco.

2. Rispettive identità

Le Chiese sopra indicate affermano di comune accordo che dal loro reciproco riconoscimento emerge il potenziamento delle rispettive identità di ciascuna di esse, identità che si esprimono in modo autentico nel vivere in comune l'evangelizzazione, la testimonianza e la presenza nella società umana alla quale il Signore le manda.

3. Posizioni di fede

Le Chiese tutte di cui alla presente convenzione riconoscono che i principi espressi nelle rispettive dichiarazioni o confessioni di fede sono fondati sulla Scrittura e pertanto non costituiscono impedimento sul piano dottrinale alla attuazione ed allo sviluppo di una completa comunione di vita e di azione tra le predette Chiese.

4. Liturgie

Nello svolgimento della loro vita ecclesiastica, le Chiese tutte di cui alla presente convenzione agiscono nel rispetto delle rispettive posizioni teologiche e delle liturgie in uso presso ciascuna di esse.

5. Battesimo e Santa Cena

Tutte le Chiese di cui alla presente convenzione riconoscono la validità del battesimo amministrato secondo la liturgia da ciascuna di esse seguita.

Le Chiese tutte di cui alla presente convenzione praticano tra loro la piena intercomunione.

6. Posizione dei membri di Chiesa

Nel pieno rispetto della varietà dei doni che il Signore della Chiesa ha dato agli uni e agli altri, le Chiese tutte di cui alla presente convenzione riconoscono che i loro componenti sul fondamento della loro fede sono fratelli nel Signore.

In conseguenza ove un componente di una Chiesa si trasferisca nella circoscrizione territoriale di un'altra, sarà accolto da questa quale membro comunicante a tutti gli effetti, a domanda e per certificato.

7. Ministeri

Le Chiese tutte di cui alla presente convenzione riconoscono reciprocamente la validità dei ministeri di pastore, anziano, diacono, predicatore locale in esse esercitati e dichiarano di essere disposte a valersi le une del servizio dei detti ministeri esercitati in seno alle altre. Viene riconosciuto altresì che nella dizione "pastore" sono compresi il ministero dell'apostolato, quello della profezia e quello dell'evangelista esercitati nella CAI/FP.

Il pastore attualmente in servizio presso la CAI/FP viene ricevuto nel corpo pastorale ed iscritto nei ruoli tenuti dalla TV.

8. Interessi comuni

Ai fini di tutelare in comune gli interessi comuni a tutte le Chiese di cui alla presente convenzione, la CAI/FP inserendosi nella e partecipando alla giurisdizione sinodale, riconosce e fa suo l'ordinamento valdese e pertanto parteciperà con proprie rappresentanze alla vita delle assemblee regionali ai sensi dell'art. 2, n. 2 e dell'art. 8/RO.5/1975 ed all'assemblea sinodale ai sensi dell'art. 1B lett. d, del RZ/1972.

9. Ordinamento locale

La TV riconosce l'ordinamento che la CAI/FP si è dato per lo svolgimento della propria vita in sede locale; pertanto questa continuerà ad essere regolata dagli articoli da 6 a 36 del suddetto ordinamento approvato dall'assemblea locale il 16 novembre 1980.

10. Rapporti territoriali

Quanto alla dislocazione territoriale ed ai rapporti tra le diverse Chiese, la CAI/FP viene a far parte del X Circuito (Toscana-Liguria orientale) e perciò del III Distretto (Italia centrale). In conseguenza sarà adeguato a quanto sopra il disposto dell'art. E/SI/1975.

La CD/III procede ai sensi dell'art. 13, lett. o del RO.5/1975 a definire la circoscrizione territoriale della CAI/FP e parimenti in sede di Circuito X si provvede alla organizzazione in comune della evangelizzazione nelle ed alla cura delle diaspore delle Chiese rispettive.

11. *Questioni amministrative*

La CAI/FP in ossequio al proprio principio dell'autosufficienza finanziaria in sede locale intende continuare a mantenere a suo carico le spese relative all'esercizio del ministero pastorale in essa esercitato, quelle per il mantenimento dell'attuale locale di culto in Firenze, e quelle concernenti lo svolgimento della vita ecclesiastica nei suoi vari momenti comprese la cura della diaspora e le proprie rappresentanze.

Con apposita dichiarazione bilaterale viene precisato ogni altro dettaglio di carattere amministrativo e finanziario.

12. *Estensione*

Altre Chiese che vengano a costituirsi per lo svolgersi dell'evangelizzazione della CAI/FP possono valersi della presente convenzione.

13. *Entrata in vigore*

La presente convenzione entra in vigore allorché sia stata approvata dalla assemblea della CAI/FP; e, ratificata dalla TV e dall'OPCEMI, sia stata approvata dal Sinodo delle Chiese rappresentate dalla TV. Sarà pubblicata nelle consuete forme degli atti sinodali.

Letto, confermato e sottoscritto in Firenze il giorno 24 giugno 1981.

Per la Chiesa Apostolica Italiana
di Firenze-Prato e diaspora (CAI/FP):
la delegazione da questa nominata
Affuso Mario
Magni Franco
Pierozzi Graziella

Per la Tavola Valdese:
la commissione da questa incaricata
Giorgio Peyrot
Giorgio Spini
Sergio Bianconi

Per l'OPCEMI:
Giorgio Spini